



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

1. **Novità legislative.**

2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. Sentenza 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018) nr. 33, Pres. Grossi Rel. Modugno.

Mafia – Provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata – Confisca ex art. 12 *sexies* del decreto legge n. 306 del 1992 (cd. confisca allargata) – Applicazione dell’istituto nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 648 c.p. – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.12 – sexies, comma 1, del decreto – legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. Sentenza 6 dicembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018) nr. 34, Pres. Grossi Rel. Modugno.

Processo penale – Citazione del responsabile civile – Facoltà dell’imputato di citare in giudizio la propria compagnia assicuratrice quale responsabile civile *ex lege* per danni derivanti da attività professionale (nella specie, attività notarile).

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale ordinario di Bolzano con l’ordinanza indicata in epigrafe.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

C. Cost. Sentenza 10 gennaio 2018 (dep. 2 marzo 2018) nr. 42, Pres. Lattanzi Rel. Lattanzi.

Processo penale – Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili – Mancata previsione che gli elementi, in base ai quali si chiede la revisione, siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia influito negativamente sul trattamento sanzionatorio del condannato.

La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 631 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. Sentenza 6 febbraio 2018 (dep. 2 marzo 2018) nr. 41, Pres. Lattanzi Rel. Lattanzi.

Reati e pene – Esecuzione delle pene detentive – Previsione della sospensione dell'esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni – Mancata previsione che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena superiore a quattro anni di detenzione.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

C. Cost. Sentenza 6 dicembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018) nr. 35, Pres. Grossi Rel. Modugno.

Reati e pene – Reati tributari – Indebita compensazione – Omesso versamento delle somme dovute utilizzando la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti – Previsione di una soglia di punibilità di 50.000 euro annui anziché di 150.000 euro – Non fondatezza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 – quater del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205) nel testo anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

COMUNICATI

Comunicato del 2 marzo 2018: CON L’AFFIDAMENTO ALLARGATO, PENA SOSPESA FINO A 4 ANNI.

3. Sezioni Unite.

Sez. Un. Sent. n. n. 8770 ud. del 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. (omissis); P.G. (concl. diff.).

Colpa professionale medica - Lesioni colpose.

L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico chirurgica:

- a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
- b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

(Il provvedimento con cui è stato segnalato il contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici ed è stata assegnata ex art. 610, comma 2, c.p.p. la definizione dello stesso alle Sezioni Unite Penali, è stato già pubblicato nella Newsletter n. 36).

Sez. Un., p.u. del 22 febbraio 2018, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi, Ric. (*omissis*), P.G. (*concl. conf.*). - Informazione provvisoria.

Continuazione tra reati oggetto taluni di condanna all'esito di giudizio abbreviato ed altri di giudizio ordinario - Riduzione premiale ex art. 442, comma 2, c.p.p. - Applicazione solo sui reati giudicati con procedimento speciale.

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 22 febbraio 2018, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporti che soltanto a questi ultimi debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta affermativa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

(L'ordinanza di rimessione n. 55745 emessa dalla Sez. V Pen., ud. del 7 dicembre 2017 (dep. 13 dicembre 2017), Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli, Ric. (*omissis*), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 39).

[Sez. Un. Sent. n. 8914 del 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, Ric. \(*omissis*\), P.G. \(*concl. conf.*\).](#)

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione personale dell'imputato avverso decisioni di merito - Esclusione - Estensibilità della preclusione alle impugnazioni avverso le decisioni in materia di misure cautelari.

A seguito della modifica apportata dalla Legge 23 giugno 2017, n.103, agli artt.571 e 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'Albo speciale della Corte di Cassazione.

(L'Ordinanza di rimessione n. 51068 emessa dalla Sez. V Pen. il 2 novembre 2017 (dep. 8 novembre 2017), Pres. Fumo, Est. Morosini, Ric. (*omissis*), è stata già pubblicata nella Newsletter. 36).

Sez. Un. c.c. 22 febbraio 2018, Pres. Di Tomassi, Rel. Andronio, Ric. (*omissis*), P.G. (*concl. conf.*) - Informazione provvisoria.

Misure di prevenzioni patrimoniali - Confisca - Termine decadenziale per i titolari di un diritto di credito garantito da ipoteca sui beni confiscati per la presentazione della domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione – Applicabilità in caso di omessa comunicazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati delle informazioni ex art. 1, comma 206, lett. a), b) e c) L. n. 228 del 2012.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Il servizio novità della Corte Cassazione ha comunicato che, in esito alla camera di consiglio del 22 febbraio 2018, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta:

«Positiva, perché il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206. L'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile».

(L'ordinanza di rimessione n. 54794 emessa dalla Sez. I Pen., cc. 16 novembre 2017 (dep. 6 dicembre 2017), Pres. Mazzei, Rel. Vannucci, Ric. (*omissis*), è già stata pubblicata nella Newsletter n. 39).

Sez. Un., 22 febbraio 2018, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescenzo, Ric. (*omissis*). P.G (concl. conf.) - Informazione provvisoria.

Reati contro la Pubblica Amministrazione - Resistenza pubblico ufficiale - Condotta integrata da una sola azione (uso di violenza o minaccia) per opporsi a più soggetti qualificati nell'esercizio del loro ufficio o servizio - Natura giuridica – Concorso formale di reati.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Il servizio novità della Corte Cassazione ha comunicato che, in esito alla pubblica udienza del 22 febbraio 2018, le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del proprio ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Corte, al quesito è stata data la seguente risposta:

«È integrato il concorso formale di reati».

(L'ordinanza di rimessione n. 57249 emessa dalla Sez. VI Pen., ud. 12 dicembre 2017 (dep. 21 dicembre 2017), Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi, Ric. (*omissis*), è stata già pubblicata nella Newsletter n. 39).

QUESTIONI PENDENTI

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 9161, Pres. Piccialli, Rel. Pavich.](#)

Colpa — Circolazione stradale – Prevedibilità dell'evento – Affidamento alla condotta prudente degli automobilisti – Rilevanza – Esclusione.

In tema di accertamento della prevedibilità dell'evento, quale elemento costitutivo della colpa nel caso di lesioni o morte conseguenti a sinistro stradale, la condotta imprudente e inosservante degli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

automobilisti costituisce una condizione che, per esperienza comune, è concretamente prevedibile non solo dagli altri utenti della strada, ma anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradale (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la condanna di un dirigente di un ufficio tecnico del Comune, per l'omicidio colposo di un uomo deceduto per annegamento in un sottopasso allagato, in assenza di segnalazioni di pericolo*).

Sez. II, sent. 23-28 febbraio 2018, n. 9053, Pres. Diotallevi, Rel. Cianfrocca

Concorso di persone nel reato - Concorso morale - "Rafforzamento" dell'altrui proposito criminoso - Sussistenza - Prova - Obiettiva idoneità della condotta a produrre il rafforzamento - Sufficienza.

In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del "rafforzamento" dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito originario non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.

Sez. IV, sent. 31 gennaio 2018 – 28 febbraio 2018, n. 9160, Pres. Piccialli, Rel. Pavich.

Reato omissivo improprio – Obbligo giuridico di impedire l'evento – Responsabile di un impianto sportivo – Fonti dell'obbligo di impedimento – Individuazione.

In tema di reato omissivo improprio, il responsabile di un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa *ex art. 2051*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

c.c., sia quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 16 gennaio 2018 – 19 febbraio 2018 n. 7879 Pres. Fumo, Rel. Caputo.](#)

Falso ideologico – Valutazione del pubblico ufficiale discrezionale – Assenza di parametri normativi di riferimento – Insussistenza.

Non è configurabile il falso ideologico nel caso in cui il pubblico ufficiale sia chiamato ad esprimere un giudizio svincolato da criteri di valutazione predeterminati, trattandosi di attività assolutamente discrezionale, sicché il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto: infatti, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, mentre, se l'atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

[Sez. V sent. 30 ottobre 2017 – 16 febbraio 2018 n. 7741, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)

Minaccia – Reato di pericolo – Esigenza che la persona offesa abbia la percezione dello stesso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Se è vero che, a causa della natura di reato di pericolo attribuita alla minaccia, per la sua integrazione non occorre la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la provata idoneità della condotta ad intimidirla, è fuor di dubbio che la vittima della minaccia debba aver avuto la percezione della stessa.

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 18 ottobre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8540 – Pres. Di Nicola – Rel. Liberati](#)

Edilizia – Opere eseguite in assenza di titolo – Permesso di costruire in sanatoria – Art. 36 D.P.R. 380/2001 – Effetti - Ordine demolizione del fabbricato – Presupposti – Insussistenza.

La cd. sanatoria impropria, di cui all'art. 36 D.P.R. 380/2001, non determina l'estinzione del reato ma impone, viceversa, di revocare l'ordine di demolizione inflitto dal Giudice in quanto sarebbe incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo ma, successivamente, assentito.

[Sez. IV, sent. 8 febbraio 2018 – 22 febbraio 2018, n. 8617, Pres. Fumu, Rel. Nardin.](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Impossibilità di produrre documentazione attestante il reddito prodotto in Paesi non UE – Nozione – Conseguenze.

In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre la documentazione attestante l'ammontare dei redditi prodotti all'estero da parte del cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, che consente, a mente degli artt. 79 e 92, co. 2 D.P.R. 115/2002, di produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio, va intesa in senso non assoluto. Sicché nel caso in cui lo Stato estero interpellato dall'istante resti inadempiente, ai fini



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

della ammissione al gratuito patrocinio è sufficiente la produzione dell'autocertificazione, corredata dalle richieste di cui all'art. 79 D.P.R. 115/2002 rimaste inevase.

[Sez. V sent. 12 dicembre 2017 – 20 febbraio 2018 n. 8190, Pres. Settembre, Rel. Riccardi.](#)

Reati fallimentari – Continuazione fallimentare di cui all'art. 219 L.F. - Circostanza aggravante – Natura – Assoggettabilità al giudizio di bilanciamento.

La configurazione, sotto il profilo formale, della cd. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, L.F, quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti: è pertanto illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81 c.p., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219 L.F., potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 9041 del 31 gennaio 2018 \(dep. 27 febbraio 2018\), Pres. Petruzzellis, Rel. Tronci, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione tramite il c.d. “whistleblowing” - Natura di dichiarazione accusatoria - Sussistenza - Mero spunto investigativo – Esclusione.

(Art. 54-*bis* D.Lgs. n. 30 marzo 2001; art. 2043 c.c.; art. 203 e 333 c.p.p.)

La segnalazione del dipendente pubblico al Responsabile per la prevenzione della corruzione di possibili condotte illecite di cui è venuto a conoscenza (c.d. “whistleblowing”), ha natura di dichiarazione accusatoria, non potendo essere considerata, in ragione dell'anonimato del denunciante, come un mero spunto investigativo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Sez. III, sentenza 15 novembre 2017 – 19 febbraio 2018 n. 7806 – Pres. Savani – Rel. Ciriello

Stupefacenti – Art. 73 c. 1 *bis* D.P.R. 309/90 – Forma tentata – Presupposti

Il delitto di cui all'art. 73 c. 1 *bis* D.P.R. 309/90 risulta integrato nella sua fattispecie tentata in presenza di condotte che, pur senza concretarsi nel perfezionamento dell'accordo contrattuale (che integra la fattispecie consumata) evidenzino una seria volontà di raggiungere l'accordo, emergente da natura, quantità e qualità dei contatti intervenuti tra le parti, che denoti come i contraenti abbiano riposto un affidamento sulla possibile conclusione della trattativa.

Sez. III, sentenza 4 ottobre 2017 – 28 febbraio 2018 n. 9070 – Pres. Ramacci – Rel. Socci

Traffico illecito di rifiuti – Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Estinzione del reato per prescrizione – Confisca mezzo di trasporto – Insussistenza

La confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti, non si applica nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione ex art. 444 c.p.p. come espressamente previsto nell'art. 240 c. 1 c.p. La disposizione dell'art. 260 c. 4 *bis* D. Lgs. 152/2006, introdotta con la legge n. 68/2015 non può avere effetto retroattivo, ex art. 2 c.p. e 7 C.E.D.U.

Sez. II, sent. 1-22 febbraio 2018, n. 8588, Pres. De Crescenzo, Rel. Pellegrino

Trasferimento fraudolento di valori - Ipotesi - Attività imprenditoriale - Configurabilità.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

oculto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 *quinquies*, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 18 ottobre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8751, Pres. Vessichelli, Rel. Zaza.](#)

Decreto di citazione diretta a giudizio – Notificazione alla persona offesa – Esigenza di avvisare in ordine alla possibilità che venga emessa in sede predibattimentale sentenza *ex art. 131 bis c.p.* – Esclusione.

La notifica del decreto di citazione a giudizio garantisce alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità di una pronuncia predibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, consentendo così alla stessa di intervenire nel procedimento, esprimendo eventualmente il proprio parere: ne consegue che – a tal fine - non è necessaria l'emissione di un ulteriore avviso.

[Sez. I, sent. 13 dicembre 2017-19 febbraio 2018, n. 7960, Pres. Carcano, Rel. Bonito](#)

Difesa nel processo penale - Impedimento del difensore per motivi di salute - Obbligo di nominare sostituto processuale - Esclusione - Rinvio del procedimento - Necessità.

L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, imponendo, comunque, al giudice dell'udienza camerale l'obbligo del rinvio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Sez. II, sent. 30 gennaio-21 febbraio 2018, n. 8276, Pres. Gallo, Rel. Recchione

Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Richiesta di svolgimento di attività lavorativa - Condizione di assoluta indigenza dell'indagato - Necessità - Situazione economica del nucleo familiare - Irrilevanza.

In tema di arresti domiciliari, nella valutazione dell'assoluta indigenza, necessaria per la richiesta di svolgere l'attività lavorativa, deve farsi riferimento alle condizioni personali dell'indagato, senza tener conto di quelle del nucleo familiare che dimorino nello stesso luogo, sia perché la situazione economica dei familiari non è presa in considerazione dalla legge, sia perché non sussiste un obbligo di costoro di sostenere gli oneri di mantenimento del congiunto sottoposto a misura restrittiva.

Sez. II, sent. 8 febbraio-1 marzo 2018, n. 9358, Pres. Gallo, Rel. Messini D'Agostini

Misure cautelari personali - Attualità del *periculum libertatis* - Commissione di nuovi reati probabile ma non imminente - Sussistenza.

Il requisito dell'attualità del *periculum libertatis* può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione.

Sez. III, sentenza 16 gennaio 2018 – 16 febbraio 2018 n. 7733 – Pres. Sarno – Rel. Zunica

Nullità assolute – Art. 179 c.p.p. – Anticipazione oraria udienza – Sussistenza

Integra la nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Sez. II, sent. 8-23 febbraio 2018, n. 8860, Pres. Gallo, Rel. Sgadari

Nullità - Erroneità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello - Regolarità della notifica al difensore di fiducia - Nullità generale a regime intermedio - Ecceppibilità.

L'erronea notifica al solo imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello ad un luogo di residenza anziché ad un altro, in presenza di regolare notifica del medesimo atto al difensore di fiducia, vale a configurare una nullità generale a regime intermedio, che, verificandosi nella fase prodromica al giudizio di appello, dovrebbe eccepirsi nel corso del medesimo giudizio.

Sez. I sent. 20 settembre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8654, Pres. Bonito, Rel. Centofanti.

Processo *in absentia* – Fase transitoria – Limiti.

La nuova disciplina del cd. processo *in absentia* di cui alla L. 67/2014 non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e neppure nel caso in cui – pur non essendo stato pronunciato quest'ultimo – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Sez. I, sent. 21 dicembre 2017-22 febbraio 2018, n. 8633, Pres. Bonito, Rel. Centofanti

Prova per il giudizio penale - Perizia - Rinnovazione in sede di appello - Condizioni - Rigetto della relativa richiesta - Ricorribilità in cassazione - Limiti.

La rinnovazione della perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

[Sez. V sent. 23 gennaio 2018 – 22 febbraio 2018 n. 8743, Pres. Fumo, Rel. Scottia.](#)

Prove – Chiamata in correità – Frazionabilità della valutazione – Limiti.

In tema di chiamata in reità o correità, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cd. "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non deve inoltre essere talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; deve poi essere fornita una spiegazione alla parte della narrazione smentita (per esempio con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara), in modo che possa, comunque, formarsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante.

[Sez. V sent. 15 gennaio 2018 – 20 febbraio 2018 n. 8217, Pres. Palla, Rel. Scordamaglia.](#)

Sequestro preventivo – Poteri del giudice del riesame – Elementi di riferimento.

Nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "*fumus commissi delicti*", deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 2 febbraio 2018 – 23 febbraio 2018 n. 8820, Pres. Rocchi, Rel. Boni.](#)

Esecuzione – Indulto – Revoca ex art. 1 comma 3 L. 241/2006 – Reati avvinti dalla continuazione - Esigenza di individuare la sanzione comminata per le singole violazioni .

In tema di revoca dell'indulto ai sensi della disposizione di cui all'art. 1 comma 3 L. 241/2006, laddove emergano reati avvinti dal vincolo della continuazione, anche ove gli stessi siano stati commessi tutti nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge concessiva dell'indulto, occorre avere riguardo, in relazione al limite minimo della pena comportante la revoca del beneficio, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel periodo di riferimento e non al risultato finale conseguente al cumulo, materiale o giuridico, delle stesse.

[Sez. III, sentenza 6 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018 n. 7735 – Pres. Fiale – Rel. Reynaud](#)

Esecuzione - Revoca della sentenza per dichiarata illegittimità costituzionale – Art. 673 c.p.p. -

D. Lgs. 42/2004 - Effetti

In tema di esecuzione, il giudice, adito per la revoca della sentenza di condanna a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 181 c. 1 *bis*, D. Lgs. 42/2004, deve dichiarare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 30 c. 4 legge 87/53, l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna che debba essere riqualificato come contravvenzione ai sensi del c. 1 della norma incriminatrice, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e gli effetti della condanna non siano ancora esauriti. Il relativo potere/dovere del giudice dell'esecuzione deve essere esercitato quando ci si trovi di fronte ad una condanna definitiva a pena illegale, derivante dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, non ravvisata dal giudice della cognizione senza che il medesimo sia posto il relativo problema giuridico ed abbia espresso le sue



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

valutazioni, non essendo la correzione dell'errore preclusa dal giudicato neppure laddove questo si sia formato sulla base di una decisione assunta prima della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice che sia tuttavia divenuta irrevocabile successivamente a tale declaratoria perché non sottoposta ad impugnazione.”

[Sez. I sent. 20 settembre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8640, Pres. Bonito, Rel. Siani.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Onere di allegazione – Poteri dispositivi del giudice.

Ai fini del riconoscimento della continuazione *in executivis*, l'onere di allegazione dei fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non soltanto con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, bensì anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione dei relativi documenti essere disposta dal giudice, come del resto stabilisce per esplicito l'art. 186 disp. att. c.p.p., norma che riguarda espressamente l'applicazione del concorso formale e del reato continuato.

[Sez. I sent. 2 febbraio 2018 – 23 febbraio 2018 n. 8826, Pres. Rocchi, Rel. Vannucci.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Identità del disegno criminoso – Elementi indiziari.

In tema di reato continuato l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, attraverso la constatazione (anche soltanto) di alcuni di tali elementi indiziari, purché significativi nell'evidenziare la sussistenza del programma delittuoso richiesto dall'art. 81, secondo comma c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 17 novembre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8763, Pres. Vessichelli, Rel. Caputo.](#)

Confisca – Accertamento sulla pericolosità del proposto.

Ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti e alla datazione della pericolosità del proposto, poiché l'istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell'acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi.

[Sez. I, sent. 2-23 febbraio 2018, n. 8811, Pres. Rocchi, Rel. Barone](#)

Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio - Provvedimento amministrativo motivato esclusivamente in ragione dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputato - Disapplicazione da parte del Giudice penale - Legittimità - Ragioni.

In tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputato, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di minorenni, poiché l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi - e non su illazioni, congetture o meri sospetti - da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - oggi art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011.

[Sez. V sent. 14 novembre 2017 – 19 febbraio 2018 n. 7884, Pres. Fumo, Rel. De Gregorio.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Sorveglianza speciale – Attualità della pericolosità sociale - Oneri di accertamento del Giudice.

Il Giudice della prevenzione è gravato da un onere di accertamento concreto degli elementi giustificativi dell'attualità della pericolosità sociale, non essendo legittimo affidarsi ad una sorta di presunzione di pericolosità derivante dalla condanna in sede penale del soggetto contemporaneamente sottoposto al procedimento di prevenzione, in special modo se sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio nella procedura di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

[Sez. III, sentenza 17 novembre 2017 – 28 febbraio 2018 n. 9072 – Pres. Ramacci – Rel. Socci.](#)

Responsabilità degli Enti – Art. 8 D. Lgs. 231/2001 – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Effetti.

In tema di responsabilità degli Enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il Giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. non esclude la responsabilità dell'Ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto, non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente, la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

5. Novità editoriali

AA.VV.: ***CRIMINALITA' DI IMPRESA E GIUSTIZIA NEGOZIATA: ESPERIENZE A CONFRONTO*** Giuffrè

Rosario Aitala: ***IL METODO DELLA PAURA. TERRORISMI E TERRORISTI*** Laterza

Paolo Di Geronimo, Luigi Giordano: ***LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI. COMMENTO ORGANICO AL D. LGS. 29.12.2017 N. 216*** Simone

Leonardo Filippi: ***LE NUOVE NORME SU INTERCETTAZIONI E TABULATI*** Pacini

Franco Frattini, Giovanni Tartaglia Polcini (a cura di) : ***IL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE. Alcune considerazioni tra politiche di sicurezza e geopolitica*** Pacini

Ranieri Razzante, Eliana Pezzuto: ***IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA. COMMENTARIO AGGIORNATO ALLA LEGGE 17 OTTOBRE 2017 N. 161*** Pacini

Giorgio Spangher: ***RAGIONAMENTI SUL PROCESSO PENALE*** Giuffrè

Giuseppe Tabasco: ***PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E MISURE CAUTELARI*** Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

6. Incontri di studio e convegni.

Ciclo di incontri: ***INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO Le intersezioni fra la Cedu, il diritto dell'UE e l'ordinamento penale italiano: come individuare e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più ricorrenti – II incontro*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 9 marzo 2018 ore 15, Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4/c, Zelarino - Venezia

Convegno: ***NULLA E' CAMBIATO? Riflessioni sulla tortura*** (Associazione Franco Bricola)

Ferrara, venerdì 9 marzo 2018, ore 9 – sabato 10 marzo 2018, ore 9, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi – Aula Magna – Corso Ercole I D'Este

Convegno: ***LA NUOVA LEGGE SUL CONSENSO INFORMATO E LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE FUTURE*** (Università degli Studi di Milano)

Milano, lunedì 12 marzo 2018, ore 14.30, Sala Crociera di Giurisprudenza, Università degli Studi, Via Festa del Perdono 7

Convegno: ***L'APPLICAZIONE GIUDIZIALE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO*** (SSM)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Roma, giovedì 15 marzo 2018 ore 14 – venerdì 16 marzo 2018, ore 9.30, Aula Magna Corte di Cassazione

Convegno: ***LA RESPONSABILITA' SANITARIA NELLA LEGGE GELLI / BIANCO (L. N. 24/17)*** (Università degli Studi di Milano, Bicocca)

Milano, venerdì 16 marzo 2018, ore 9, Auditorium G. Martinotti, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Ed. U 12, Via Vizzola 5

Congresso annuale dell'associazione internazionale di diritto penale- gruppo italiano: ***RIPENSARE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE***

Milano, venerdì 23 marzo 2018, ore 9 – sabato 24 marzo 2018 ore 9, Università Bocconi Aula N01, piazza Sraffa 13

Corso di specializzazione in misure cautelari – Le misure cautelari reali (terza sessione): ***L'IMPUGNAZIONE DEI SEQUESTRI Il riesame delle misure reali: forme, linguaggio ed argomenti per superare il fumus*** (Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”)

Padova, venerdì 23 marzo 2018 ore 15, Palazzo di Giustizia, Aula di Corte d'Assise

Ciclo di incontri: ***INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO Le intersezioni fra la Cedu, il diritto dell'UE e l'ordinamento penale italiano: come individuare e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più ricorrenti – II incontro*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 23 marzo 2018 ore 15, Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4/c, Zelarino - Venezia



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 42 – 1 marzo 2018

Ciclo di incontri: ***LA RIFORMA ORLANDO Dal captatore informatico alla riforma delle intercettazioni*** (Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale)

Brescia, venerdì 23 marzo 2018 ore 15.30, Auditorium Santa Giulia, via Piamarta 4